

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1338

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2007

Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi
ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, prevede da un lato la modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta «legge Gozzini»), e dall'altro lato la possibilità, per favorire la mobilità del personale, di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando ciò sia strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio.

L'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 prevede infatti tutta una serie di agevolazioni e facilitazioni.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2002, protocollo n. 215, al punto 4 dell'articolo 7 precisa che «per gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata che si rendessero liberi per finita locazione o per qualsiasi altra causa, dopo la assegnazione, il soggetto che non ha la titolarità comunica al Prefetto ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, la disponibilità sugli stessi».

Ora è accaduto, e sempre più di frequente accade, che funzionari, agenti o dipendenti della polizia di Stato o di altre Forze dell'ordine per ragioni di malattia contratte in servizio, in caso di decesso o di inidoneità

alla prosecuzione del servizio, anche a causa di conflitti a fuoco o di incidenti in servizio, si considerano perdenti le condizioni necessarie per la titolarità della occupazione dell'immobile tanto che si è verificato più di una volta che alla vedova ed ai superstiti o allo stesso funzionario o agente, ancora in ospedale, il Prefetto abbia dato comunicazione della necessità di lasciare immediatamente libero l'immobile occupato con la famiglia.

Anche in ragione delle pressanti esigenze degli appartenenti alle Forze dell'ordine sarebbe estremamente opportuno e gratificante per i medesimi che lo Stato si ricordasse anche tangibilmente delle loro famiglie allorquando, soprattutto per ragioni inerenti al servizio, si dovessero trovare in serie difficoltà.

Proponiamo pertanto che gli alloggi assegnati ai sensi della medesima norma rimangano in godimento del locatario sia in caso di pensionamento, che nel caso in cui l'assegnatario venga riformato totalmente o parzialmente per malattia dipendente o no da causa di servizio e che gli alloggi, rimangano, altresì, in assegnazione al coniuge o agli aventi diritto nel caso di decesso dell'assegnatario.

Trattandosi di questione assai nota e particolarmente sentita dagli appartenenti alle Forze dell'ordine ed alle loro organizzazioni di rappresentanza confidiamo in una rapida approvazione di questo nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche in caso di pensionamento o qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono in assegnazione al coniuge o agli aventi diritto.

